

# Unit 1

Formazione base

# La digitalizzazione degli appalti pubblici nel nuovo codice dei contratti (artt. 19-25) Cosa cambia?

a cura di Maria Teresa Massi  
Lunedì 4 marzo 2024 9:30-11:30

PNRR Academy / Piano Nazionale di Formazione per la professionalizzazione del RUP è realizzato da



In collaborazione con



## Indice

### Le norme

### Le indicazioni operative e la prassi

### Gli strumenti

## Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005, art. 50)

### Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. **I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;** restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. **Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

## Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005, art. 50)

### Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. **La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa**, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.

## Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005, art. 50)

### **Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).**

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## Le finalità del Codice nella legge delega (L. n. 78/2023, art. 1, co. 2)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  
(...)

m) **riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara**, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, **e all'esecuzione degli appalti**, anche attraverso la **digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure**, la piena attuazione della **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** e del **fascicolo virtuale dell'operatore economico**, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e **la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti**, nonche' di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

## Le norme

- Art. 19 (Principi e diritti digitali)
- Art. 20 (Principi in materia di trasparenza)
- Art. 21 (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)
- Art. 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))
- Art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
- Art. 24 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)
- Art. 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

## Le norme

### Art. 19 (Principi e diritti digitali)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...)
2. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente (...)
3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (...)



## Le norme

### Art. 19 (Principi e diritti digitali)

5. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici** che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, **adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.

6. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35**. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26. (...)

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

## Il Sistema Pubblico per l'Identità Digitale

La norma europea (ISO-IEC 29115) definisce 3 livelli di sicurezza

**1° livello:** sistema con un buon grado di affidabilità dell'identità accertata nel corso dell'attività di autenticazione. A tale livello è associato un **rischio moderato** e compatibile con l'impiego di un sistema autenticazione a singolo fattore (password associata alla digitazione di una UserID). Corrisponde al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115;

**2° livello:** sistema con un alto grado di affidabilità dell'identità accertata nel corso dell'attività di autenticazione. A tale livello è associato un **rischio ragguardevole** e compatibile con l'impiego di un sistema di autenticazione informatica a due fattori, non necessariamente basato su certificati digitali (password e OTP associati alla digitazione di una UserID). **Corrisponde al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115;**

**3° livello** garantisce un altissimo grado di affidabilità dell'identità accertata nel corso dell'attività di autenticazione. A tale livello è associato un **rischio altissimo** e compatibile con l'impiego di un sistema di autenticazione informatica a due fattori basato su certificati digitali e criteri di custodia delle chiavi private su dispositivi che soddisfano i requisiti dell'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE. **Corrisponde al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115.**

## Le norme

### Art. 20 (Principi in materia di trasparenza)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza **avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.**

## Le norme

### Art. 21 Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

- 1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.**
- 2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.**

## Le norme

### Art. 22 Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

- 1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici**, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
- 2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono**, in particolare: **a) la redazione o l'acquisizione degli atti** in formato nativo digitale; **b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**; **c) l'accesso elettronico alla documentazione** di gara; **d) la presentazione del documento di gara unico europeo** in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; **e) la presentazione delle offerte** **f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara** in modalità digitale; **g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.**

## Le norme

### Art. 23 Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori (...) per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.

## La prassi

DELIBERA N. 261 20 giugno 2023

Oggetto: Adozione del provvedimento di cui **all'articolo 23, comma 5**, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle **informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche** e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

## Le norme

### **Art. 24 Fascicolo virtuale dell'operatore economico**

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.



## La prassi

DELIBERA N. 262 del 20 giugno.2023

Oggetto: Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (**Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**)

La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.

Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

## Le norme

### Art. 25 Piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 (...)

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome (...)

## La prassi

DELIBERA N. 263 del 20 giugno 2023

Oggetto: Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di **attuazione della pubblicità legale degli atti** tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

La Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) garantisce la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici. La Piattaforma è operativa da giorno 2/1/2024 e attua le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del d.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023.

## La prassi

DELIBERA n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023  
Oggetto: Adozione del provvedimento di cui **all'articolo 28, comma 4**, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle **informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

**«3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.»**

## La prassi

DELIBERA N. 582 del 13 dicembre 2023

Oggetto Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione

«Preliminarmente va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, **per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione** delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023).

**Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione** secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 22, comma 2 del Codice e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto. **Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l'utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome**, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

## La prassi

DELIBERA N. 584 del 19 dicembre 2023

Oggetto: Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici

Nell'esercizio delle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, **è stata confermata l'esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici.**

Per l'effetto, per le tipologie di affidamento individuate nella tabella allegata, sono individuati:

- gli obblighi di acquisizione del CIG;
- gli obblighi di contribuzione, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall'Autorità con la delibera recante l'attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19/12/2023, che disciplina l'acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## La prassi

DELIBERA N. 585 del 19 dicembre 2023

Oggetto: Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante **Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.

(già modificata con Determinazione n. 556 del 31/05/2017 e con Delibera n. 371 del 27 luglio 2022)

Sono state eliminate le indicazioni sulle modalità di acquisizione del CIG, per le quali si rinvia alle delibere n. 261 del 20/6/2023 e n. 584 del 19/12/2023 e alla Comunicazione adottata congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 582 del 13/12/2023

## La prassi

ANAC Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024

Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

Il Codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Le nuove previsioni appresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l'iniziale fase di necessario adeguamento apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione.



## Gli strumenti

- La PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005;
- La BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;
- La PCP - Piattaforma contratti pubblici, è il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP;
- il FVOE, il Fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, della sussistenza dei requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 del codice;
- Le Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), le piattaforme di cui all'articolo 25 del codice;
- La PUT, la Piattaforma unica per la trasparenza presso l'ANAC
- La piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL)

## Gli strumenti

La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
- b) Piattaforma contratti pubblici (PCP)
- c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti
- d) Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)
- e) Casellario Informatico
- f) Anagrafe degli operatori economici



Portale Servizi A.N.A.C. - Home ITA Accedi

**ANAC** AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
 Contratti Pubblici Anticorruzione Trasparenza

### Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Componente per la Stazione Appaltante

A cosa serve

Amministrazioni Pubbliche

[Accedi al servizio](#)

Contratti Pubblici

### Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Componente per l'Operatore Economico

A cosa serve

Imprese

[Accedi al servizio](#)

Contratti Pubblici

### Piattaforma Contratti Pubblici

Servizio per la gestione degli Appalti pubblici.

A cosa serve

Amministrazioni Pubbliche

[Accedi al servizio](#)

Contratti Pubblici

### Piattaforma per la pubblicità a valore legale

La Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) garantisce la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici. (artt. 27, 84, 85 D.Lgs. 36/2023)

Cittadini Imprese Amministrazioni Pubbliche

[Accedi al servizio](#)

Contratti Pubblici

## Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Attraverso questo portale è possibile accedere liberamente ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici gestiti dall'ANAC nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

I dati disponibili sono consultabili e scaricabili attraverso le apposite sottosezioni; in particolare, nella sezione "Analytics" è disponibile un cruscotto per la navigazione e l'analisi dei dati sui contratti pubblici, mentre nella sezione "Dataset" sono disponibili una serie di file in formato aperto *JSON* e *CSV* e *XML* liberamente scaricabili.

Sono pubblicati i seguenti dati:

- **RPCT**: elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- **In-House**: elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie *società in house* (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016);
- **L.190/2012**: elenco delle comunicazioni pervenute ed elaborate ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- **Albo Arbitri**: albo degli Arbitri della Camera Arbitrale;
- **Dataset**: elenco dei dataset Open Data pubblicati dall'Autorità;
- **Analytics**: cruscotto sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
- **Registro Piattaforme Certificate**: raccoglie le informazioni sulle Piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la "Dichiarazione di conformità di piattaforma", sui Prodotti (componenti) certificati, sui soggetti titolari, pubblici e privati, sui gestori delle stesse, ai sensi dell'art.26, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Le istruzioni per dare seguito al processo di certificazione dei componenti delle piattaforme di approvvigionamento digitale sono disponibili sul sito di AGID al seguente [link](#).

I dati sono aggiornati settimanalmente a meno di diversa indicazione nelle rispettive sezioni.



**fna** formazione  
nazionale  
appalti

**Contatti**

[aggiornamentorup@fondazioneifel.it](mailto:aggiornamentorup@fondazioneifel.it)

[aggiornamentorup@itaca.org](mailto:aggiornamentorup@itaca.org)

[formazionenazionaleappalti.it](http://formazionenazionaleappalti.it)